

## SCRITTURA PRIVATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO A SQUADRE DI SERIE A STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

---

### TRA

F.I.S.B.B. - Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, con sede in Milano, Via G.B. Piranesi n. 46, C.F./P. IVA 12705480965, PEC fisbb@pec.it, in persona del Presidente Federale e legale rappresentante pro tempore, Dott. Andrea Mancino, di seguito denominata "F.I.S.B.B." o "Federazione";

### E

il Centro Sportivo/Associazione Sportiva Dilettantistica \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F./P. IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, regolarmente affiliato alla F.I.S.B.B. per la stagione sportiva 2026/2027, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. \_\_\_\_\_, che assume gli obblighi previsti dal presente accordo anche con riferimento agli Atleti iscritti nella squadra partecipante al Campionato, di seguito denominato "Centro Sportivo" o "Squadra".

### PREMESSO CHE

- la F.I.S.B.B. organizza il Campionato a Squadre di Serie A - disciplina Stecca per la stagione sportiva 2026/2027;
- la partecipazione al Campionato è riservata ai Centri Sportivi e agli Atleti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa federale e dal Regolamento del Campionato;
- la F.I.S.B.B. conserva la titolarità sportiva, tecnica, regolamentare, arbitrale, disciplinare, economica e audiovisiva della manifestazione;
- l'organizzazione logistica della manifestazione è affidata dalla F.I.S.B.B. a un Centro Sportivo organizzatore, secondo gli accordi stipulati dalla Federazione;
- la manifestazione sarà oggetto di produzione e diffusione televisiva e/o streaming, anche attraverso il canale tematico Billiard Channel e gli eventuali ulteriori soggetti autorizzati dalla Federazione;
- il Centro Sportivo ha manifestato la volontà di iscriverne e far partecipare la propria squadra al Campionato, accettandone integralmente il Regolamento e gli obblighi derivanti dal presente accordo.

### TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Premesse, regolamenti e oggetto

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 1.2. Il Centro Sportivo dichiara di conoscere e accettare integralmente il Regolamento del Campionato a Squadre di Serie A, il Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale F.I.S.B.B. 2026/2027, lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia e ogni altra disposizione federale applicabile.
- 1.3. Con il presente accordo il Centro Sportivo formalizza la partecipazione della propria squadra al Campionato a Squadre di Serie A per la stagione sportiva 2026/2027, in programma dal 1 ottobre 2026 al 6 ottobre 2026, e assume, anche per gli Atleti iscritti nella relativa rosa, gli obblighi qui previsti.

#### Art. 2 - Composizione della squadra e responsabilità del Centro Sportivo

- 2.1. Il Centro Sportivo è responsabile della corretta iscrizione degli Atleti componenti la squadra e garantisce che gli stessi siano regolarmente tesserati e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa federale.

2.2. Il Centro Sportivo si impegna a comunicare la rosa e ogni eventuale variazione nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento del Campionato.

2.3. Il Presidente/legale rappresentante del Centro Sportivo assume la responsabilità, nei rapporti con la F.I.S.B.B., del rispetto del presente accordo da parte della squadra e degli Atleti iscritti, ferma restando la responsabilità personale dei singoli tesserati prevista dall'ordinamento sportivo.

### **Art. 3 - Obbligo di partecipazione e rispetto del calendario**

3.1. Il Centro Sportivo si impegna a garantire la presenza della squadra a tutte le giornate, gli incontri, le eventuali fasi di play-off e le fasi finali alle quali la stessa abbia diritto o obbligo di partecipare.

3.2. La squadra dovrà rispettare tassativamente date, orari, convocazioni e cronoprogramma stabiliti dalla F.I.S.B.B., nonché le indicazioni della Direzione di Gara.

3.3. Il Centro Sportivo prende atto che l'assenza, il ritiro, l'abbandono, la mancata o parziale partecipazione possono compromettere il regolare svolgimento sportivo e la produzione televisiva/streaming della manifestazione e comportano l'applicazione delle conseguenze sportive, disciplinari ed economiche previste dal Regolamento del Campionato e dal presente accordo.

### **Art. 4 - Divisa di Centro Sportivo**

4.1. Il Centro Sportivo si obbliga a dotare gli Atleti componenti la squadra della Divisa di Centro Sportivo prevista dal Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale F.I.S.B.B. vigente per la stagione sportiva 2026/2027.

4.2. La divisa utilizzata nel Campionato dovrà essere conforme all'art. 59 del Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale 2026/2027 e, in particolare, alle disposizioni relative alla divisa degli Atleti e alla divisa ufficiale depositata dal Centro Sportivo.

4.3. Il Centro Sportivo garantisce che tutti gli Atleti schierati indossino la divisa conforme e uniforme del Centro Sportivo per l'intera durata degli incontri e delle attività ufficiali collegate alla manifestazione.

4.4. Il Centro Sportivo prende atto che la conformità della divisa può essere verificata dagli Ufficiali di Gara e che, in caso di difformità, trovano applicazione le prescrizioni e i provvedimenti previsti dalla normativa federale vigente.

4.5. La Divisa di Centro Sportivo dovrà essere indossata in modo impeccabile, ordinato e conforme alla dignità e al livello della manifestazione. Tutti i capi dovranno essere puliti, integri, correttamente indossati e presentati, senza alterazioni o modalità di utilizzo incompatibili con l'immagine ufficiale della squadra e della F.I.S.B.B.

4.6. Gli Atleti sono inoltre tenuti a partecipare alla manifestazione avendo particolare cura della propria persona e del proprio aspetto. Non sono ammessi, a titolo esemplificativo, barba visibilmente incolta o non curata, capigliatura trascurata o non ordinata, né condizioni di presentazione personale che risultino manifestamente incompatibili con il decoro, l'ordine e l'immagine richiesti per una manifestazione federale di alto livello. La valutazione del rispetto di tali prescrizioni compete alla Direzione di Gara e ai rappresentanti della F.I.S.B.B., nel rispetto di criteri di ragionevolezza, uniformità e non discriminazione.

### **Art. 5 - Sponsor della manifestazione e patch sulle divise**

5.1. Il Centro Sportivo prende atto e accetta che l'Organizzatore della manifestazione possa acquisire uno sponsor cui attribuire visibilità sulle divise degli Atleti di tutte le squadre partecipanti, mediante apposita patch, purché il marchio sia preventivamente autorizzato dalla F.I.S.B.B. e compatibile con gli sponsor federali e con la normativa federale.

5.2. Qualora tale facoltà venga esercitata, le patch saranno trasmesse alle squadre con congruo anticipo. Il Centro Sportivo si obbliga a provvedere, a propria cura, alla corretta applicazione delle patch sulle divise di tutti gli Atleti della squadra, nella posizione e secondo le indicazioni comunicate dalla F.I.S.B.B.

5.3. La patch dovrà essere mantenuta sulla divisa per l'intero periodo e per tutte le fasi del Campionato nelle quali ne sia richiesta l'esposizione.

5.4. Restano consentite le ulteriori sponsorizzazioni del Centro Sportivo e/o degli Atleti nei limiti e secondo le disposizioni dell'art. 59.4 del Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale 2026/2027 e purché non concorrenti o incompatibili con gli sponsor federali e con lo sponsor comune della manifestazione.

5.5. A ciascuna squadra partecipante è riconosciuto, senza ulteriori oneri a suo carico, uno spazio pubblicitario destinato a un proprio sponsor, secondo dimensioni, formati, caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo stabiliti dalla F.I.S.B.B.

5.6. La F.I.S.B.B. si impegna, a propria cura e spese, a rendere visibile il materiale pubblicitario riferito allo sponsor indicato dal Centro Sportivo nei backdrop utilizzati per le interviste realizzate nell'ambito della manifestazione e negli spazi/spot pubblicitari inseriti nella programmazione streaming del canale Billiard Channel, secondo la pianificazione editoriale e tecnica definita dalla Federazione.

5.7. Il Centro Sportivo dovrà trasmettere alla F.I.S.B.B., entro i termini e nei formati dalla stessa indicati, il logo e/o il materiale grafico dello sponsor prescelto. Il marchio dovrà essere compatibile con gli sponsor, partner e fornitori ufficiali della Federazione e non potrà riguardare prodotti, servizi o attività incompatibili con l'ordinamento sportivo, con le finalità istituzionali o con l'immagine della F.I.S.B.B. La realizzazione e i costi dei backdrop e degli spot di cui al presente articolo restano a carico della F.I.S.B.B., limitatamente allo spazio pubblicitario riconosciuto alla squadra.

#### **Art. 6 - Quota di iscrizione**

6.1. La quota economica di iscrizione al Campionato, nella misura e nei termini stabiliti dalla F.I.S.B.B., dovrà essere versata esclusivamente alla Federazione con le modalità dalla stessa comunicate.

6.2. Il pagamento integrale della quota entro il termine previsto costituisce condizione per la partecipazione al Campionato, salvo diversa espressa disposizione federale.

6.3. Nessuna quota di iscrizione dovrà essere corrisposta al Centro Sportivo organizzatore.

#### **Art. 7 - Premi, rimborsi e somme spettanti**

7.1. La determinazione, gestione e corresponsione dei premi, dei rimborsi spese e di ogni altra somma eventualmente spettante alle squadre partecipanti o classificate compete esclusivamente alla F.I.S.B.B., secondo quanto previsto dal Regolamento del Campionato.

7.2. Le somme saranno erogate dalla Federazione direttamente al soggetto avente diritto, previa presentazione della documentazione amministrativa e fiscale eventualmente richiesta.

7.3. Il Centro Sportivo organizzatore non assume alcun obbligo nei confronti delle squadre per premi, rimborsi o altre somme di competenza federale.

#### **Art. 8 - Alloggio e ospitalità delle squadre**

8.1. Per il periodo di partecipazione al Campionato, l'Organizzatore metterà a disposizione di ciascuna squadra esclusivamente l'alloggio, con trattamento di pernottamento e prima colazione, secondo le modalità indicate nei commi successivi. Restano integralmente a carico del Centro Sportivo partecipante e/o dei singoli componenti della delegazione tutte le spese di vitto, comprese quelle relative a pranzi, cene, consumazioni e ogni ulteriore servizio di ristorazione.

8.2. Per ciascuna squadra l'Organizzatore metterà a disposizione n. 3 (tre) camere doppie e n. 1 (una) camera singola, destinate complessivamente a n. 6 (sei) Atleti e n. 1 (uno) Team Manager, con trattamento di pernottamento e prima colazione, per il periodo di permanenza necessario alla partecipazione al Campionato secondo il calendario e il cronoprogramma federale.

8.3. Restano a carico del Centro Sportivo e/o dei singoli componenti della delegazione il vitto, le consumazioni, i servizi extra, le permanenze ulteriori, le camere aggiuntive o di diversa tipologia e ogni prestazione eccedente quanto espressamente previsto al comma 8.2.

8.4. Il Centro Sportivo si impegna a comunicare tempestivamente i nominativi dei n. 6 (sei) Atleti e del Team Manager aventi diritto all'ospitalità e a rispettare le modalità e i termini comunicati dalla F.I.S.B.B. per la gestione delle prenotazioni. Eventuali costi derivanti da prenotazioni non utilizzate o variazioni

tardive imputabili alla squadra potranno essere posti a carico del Centro Sportivo, ove preventivamente comunicati e documentati.

8.5. Tutte le spese di viaggio sostenute dalla squadra e dai relativi componenti per raggiungere la sede della manifestazione e per il successivo rientro sono integralmente a carico del Centro Sportivo partecipante e/o dei singoli componenti della delegazione, senza alcun rimborso o onere a carico della F.I.S.B.B. o dell'Organizzatore.

#### **Art. 9 - Produzione televisiva e streaming**

9.1. Il Centro Sportivo e gli Atleti iscritti si impegnano a collaborare con la produzione televisiva e/o streaming e a rispettare le indicazioni impartite dalla regia, dalla Direzione di Gara e dagli addetti F.I.S.B.B. per la buona riuscita della produzione.

9.2. Gli Atleti, ove richiesto, dovranno rendersi disponibili per riprese, presentazioni, interviste, dichiarazioni e ulteriori contenuti connessi alla promozione sportiva della manifestazione, nel rispetto della loro dignità personale.

9.3. La squadra e i suoi componenti non potranno interferire con la produzione, accedere o permanere nelle aree tecniche senza autorizzazione, né porre in essere comportamenti che possano compromettere le riprese o la programmazione.

#### **Art. 10 - Diritti di immagine e audiovisivi**

10.1. Il Centro Sportivo riconosce la titolarità della F.I.S.B.B. sui diritti audiovisivi relativi alla manifestazione e autorizza, per quanto di propria competenza, la Federazione e i soggetti dalla stessa autorizzati a riprendere, registrare, riprodurre, diffondere e comunicare al pubblico le immagini della squadra e degli Atleti durante il Campionato.

10.2. Il Centro Sportivo garantisce di aver informato gli Atleti della presenza di riprese televisive, streaming e fotografiche connesse alla manifestazione e si impegna a porre in essere gli adempimenti di propria competenza necessari alla partecipazione degli stessi.

10.3. Le immagini e i contenuti potranno essere utilizzati dalla F.I.S.B.B. per finalità istituzionali, sportive, informative, promozionali, editoriali, di archivio e di valorizzazione del Campionato, attraverso i propri canali e quelli dei soggetti autorizzati.

10.4. La F.I.S.B.B. si impegna a non utilizzare immagini, nomi o contenuti in contesti lesivi della dignità, del decoro o della reputazione degli Atleti e del Centro Sportivo.

#### **Art. 11 - Comportamento sportivo e tutela dell'immagine della manifestazione**

11.1. Il Centro Sportivo si impegna a far osservare ai propri Atleti le norme di comportamento previste dai regolamenti federali e i principi di correttezza, lealtà e rispetto propri dell'ordinamento sportivo.

11.2. La squadra e i suoi componenti dovranno mantenere un comportamento rispettoso nei confronti della Federazione, dell'Organizzatore, degli Ufficiali di Gara, delle altre squadre, degli sponsor, del personale tecnico e del pubblico.

11.3. Restano ferme le competenze degli Organi di Giustizia Sportiva per i comportamenti aventi rilevanza disciplinare.

#### **Art. 12 - Responsabilità e manleva**

12.1. Il Centro Sportivo risponde nei confronti della F.I.S.B.B. degli inadempimenti agli obblighi contrattuali ad esso direttamente imputabili e di quelli assunti con il presente accordo con riferimento alla propria squadra.

12.2. Il Centro Sportivo si impegna a tenere indenne la F.I.S.B.B. dalle pretese di terzi derivanti da comportamenti od omissioni imputabili al Centro Sportivo nell'esecuzione degli obblighi assunti, fatto salvo quanto di competenza personale dei singoli tesserati.

### **Art. 13 - Inadempimento, penale e maggior danno**

13.1. Ferme restando le sanzioni sportive e disciplinari previste dal Regolamento del Campionato e dall'ordinamento federale, costituiscono obblighi essenziali del presente accordo la partecipazione della squadra alle giornate di gara, il rispetto del calendario e delle convocazioni, il rispetto delle prescrizioni sulla divisa e sulle patch, la collaborazione con la produzione televisiva/streaming e l'osservanza delle disposizioni federali.

13.2. In caso di grave inadempimento contrattuale imputabile al Centro Sportivo, la F.I.S.B.B. potrà dichiarare la risoluzione del presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c., ove ne ricorrano i presupposti.

13.3. Qualora l'inadempimento del Centro Sportivo determini la mancata partecipazione, il ritiro ingiustificato della squadra o un grave pregiudizio alla manifestazione e/o agli impegni audiovisivi della Federazione, il Centro Sportivo sarà tenuto a corrispondere alla F.I.S.B.B. una penale di euro 10.000,00 (diecimila/00), fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### **Art. 14 - Divieto di cessione e impegni incompatibili**

14.1. Il Centro Sportivo non potrà cedere a terzi il presente contratto né trasferire ad altro soggetto la propria posizione di squadra partecipante, salvo espressa autorizzazione scritta della F.I.S.B.B.

14.2. Il Centro Sportivo dichiara di non aver assunto e si impegna a non assumere obblighi incompatibili con la partecipazione al Campionato, con gli impegni commerciali e audiovisivi della manifestazione o con le disposizioni federali.

### **Art. 15 - Modifiche, validità delle clausole e rinvio**

15.1. Qualsiasi modifica o integrazione del presente accordo sarà valida soltanto se effettuata per iscritto.

15.2. L'eventuale nullità o inefficacia di una singola clausola non comporterà l'invalidità dell'intero accordo; la clausola interessata sarà sostituita, ove possibile, da una previsione conforme alla legge che ne realizzi la funzione.

15.3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento del Campionato, al Regolamento Tecnico Sportivo Nazionale 2026/2027, allo Statuto e agli altri regolamenti F.I.S.B.B. vigenti.

### **Art. 16 - Legge applicabile e Foro competente**

16.1. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e dalle norme dell'ordinamento sportivo applicabili.

16.2. Fermo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia F.I.S.B.B. e dalle altre norme dell'ordinamento sportivo, per ogni controversia residuale relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Milano, lì \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026

| F.I.S.B.B.                                                  | CENTRO SPORTIVO PARTECIPANTE                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Il Presidente Federale<br>Dott. Andrea Mancino<br><br>_____ | Il Legale Rappresentante<br><br>_____<br><br>_____ |

### **APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE**

Il Centro Sportivo, previa rilettura, dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. 2 (Composizione della squadra e responsabilità), 3 (Obbligo di partecipazione), 4 (Divisa di Centro Sportivo), 5 (Sponsor e patch sulle divise), 6 (Quota di iscrizione), 7 (Premi e rimborsi), 8 (Alloggio e ospitalità delle squadre), 9 (Produzione televisiva e streaming), 10 (Diritti di immagine e audiovisivi), 11 (Comportamento sportivo), 12 (Responsabilità e manleva), 13 (Inadempimento, penale e maggior danno), 14 (Divieto di cessione e impegni incompatibili), 15 (Modifiche, validità e rinvio) e 16 (Foro competente).

Milano, lì \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026

| F.I.S.B.B. | CENTRO SPORTIVO PARTECIPANTE |
|------------|------------------------------|
| _____      | _____                        |

#### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

F.I.S.B.B., ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, informa che i dati personali forniti dal Centro Sportivo ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente accordo saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto, alla partecipazione al Campionato e agli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e di archiviazione.

Il conferimento dei dati necessari alla conclusione e all'esecuzione del presente accordo è obbligatorio; il mancato conferimento può impedire la conclusione o la corretta gestione del rapporto.

Il trattamento sarà effettuato dalla Federazione e dai soggetti autorizzati o incaricati, nei limiti necessari alle finalità indicate e nel rispetto della normativa vigente.

All'interessato sono riconosciuti, ricorrendone i presupposti, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, con sede in Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano.

Milano, lì \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026

Il Centro Sportivo partecipante

\_\_\_\_\_